

STATUTO

**COOPERATIVA VITA MIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA
SOCIALEETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TIVOLI RM VIA ORAZIO
COCCANARI 45

Numero REA: RM - 1480706

Codice fiscale: 13890741005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

-----STATUTO-----
-----TITOLO I-----
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----
-----Articolo 1-----
-----COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE-----
È costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede nel comune di Tivoli la società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA VITA MIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ETS" in sigla "VITA MIA COOP. SOC. I.S. ETS". -----
La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese. -----
Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci. -----
Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo. -----
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. -----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----
La Cooperativa è considerata di diritto:-----
- ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 460/1997, per cui potrà utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o "ONLUS", nei limiti di vigenza di detta normativa;-----
- "impresa sociale" ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112/2017, per cui potrà utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le parole "impresa sociale";-----
- "ente del Terzo settore" ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, per cui potrà utilizzare nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.-----
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----
La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. -----
-----Articolo 2-----
-----DURATA-----
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----
-----TITOLO II-----
-----SCOPO - OGGETTO-----
-----Articolo 3-----
SCOPO MUTUALISTICO, SCOPO DI SOLIDARIETA' E QUALIFICA-
--ZIONE GIURIDICA AI FINI DELLE PARTECIPAZIONI ALLE GARE ---
-----EX ART. 52, D.LGS. 163/2006-----

Allegato "B"
Repertorio n. 9749
Raccolta n. 6027

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:-----

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ed in particolare:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;--

- interventi e prestazioni sanitarie;-----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;-----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del d.lgs. n. 112/2017, ed in particolare:-----

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;-----

- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.-----

La Cooperativa si prefigge, quindi, nell'ambito delle disposizioni della legge n. 391/1991 e della legge n. 59/1992:-----

- la promozione e la gestione di attività e servizi di assistenza sociale e sanitaria e culturale indirizzate alla tutela dell'infanzia, degli anziani e di tutti i soggetti "deboli".-----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

A norma della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui con-

tribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -----
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.-----

L'attività mutualistica si svolgerà nel rispetto della seguente regola: -----
- nella gestione dei rapporti mutualistici la società è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento.-----

-----Articolo 4-----
**OGGETTO SOCIALE E RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI AGGIU-
DICATRICI-----**

Considerato lo scopo mutualistico e di solidarietà, come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, ed alla luce dei principi della morale cattolica a cui la Cooperativa si ispira, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi: -----

- assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene agli aspetti educativi;-----
- assistenza a domicilio per conto di privati e di enti agli anziani, ai malati, agli handicappati, agli invalidi, impegnandosi in ciò che attiene ad un'esistenza sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale, l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, e luoghi di villeggiatura;-----
- prestazioni sanitario-assistenziali di tipo ambulatoriale, nonché iniziative di educazione sanitaria;-----
- assistenza educativa di sostegno scolastico;-----
- iniziative culturali e ricreative tendenti alla socializzazione e alla promozione umana;-----
- servizi di riabilitazione geriatrica e per handicappati;-----
- organizzazione, promozione, e consulenza relativamente a strutture e attività ludico-ricreative per i minori;-----

la cooperativa può inoltre organizzare, promuovere, e gestire corsi di formazione professionale per favorire il reinserimento sociale anche attraverso la qualificazione e riqualificazione professionale usufruendo dei finanziamenti previsti dall'Unione Europea, lo Stato, le regioni, e dagli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli, nonché l'organizzazione di eventi di qualsiasi genere e tipo collegati con lo scopo sociale.-----

La Cooperativa si prefigge, quindi, nell'ambito delle disposizioni della legge n. 391/1991 e della legge n. 59/1992:-----

- la promozione e la gestione di attività e servizi di assistenza sociale e sanitaria e culturale indirizzate alla tutela dell'infanzia, degli anziani e di tutti i soggetti "deboli".-----

La cooperativa nell'esplicazione di dette attività potrà avvalersi oltre che delle proprie strutture, dell'apporto tecnico-professionale e di consulenti e di società esterne. La cooperativa potrà inoltre partecipare ai pubblici appalti, aderire ad organizzazioni di categoria, consorzi, aprire e chiudere conti correnti sia bancari che postali, assumere partecipazioni in aziende similari e compiere in genere tutte le operazioni industriali, commerciali, bancarie immobiliari e mobiliari, compresa la stipulazione di mutui anche ipotecari ed il rilascio di fide-

jussioni e garanzie nell'interesse di terzi, a condizione che tutte le operazioni siano funzionalmente connesse alla realizzazione dello scopo sociale e non assumano carattere prevalente e non siano svolte nei confronti di terzi.-----

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e/o bandi indetti da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, potrà aderire a reti di imprese e similari.-----

Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea di impresa o simili, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, eccetera) o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. -----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Articolo 5-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/1991;-----

b) soci lavoratori; -----

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991.-----

Possono altresì esser socie le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza, o partecipano a società che, secondo la valu-

tazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

-----Articolo 6-----

-----CATEGORIA SPECIALE DI SOCI-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, commi 2 e 3, del codice civile. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione. -----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. -----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori. -----

-----Articolo 7-----

-----DOMANDA DI AMMISSIONE-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: ----

a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

d) l'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando: -----

- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza; -----

- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione; -----

- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere; ---

- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti; -----

- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto; -----

- le quote da sottoscrivere; -----

ed allegando: -----

- copia del documento d'identità; -----

- copia del titolo di studio; -----

- certificato del casellario giudiziario;-----

- stato di famiglia;-----

- documentazione attestante le proprie esperienze professionali attinenti le attività svolte dalla cooperativa;-----

- curriculum vitae.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; --

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. -----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'As-

semblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

-----Articolo 8-----

-----OBBLIGHI DEL SOCIO-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

c) i soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed implicino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'organo amministrativo possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analogo o affine a quello della cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

-----Articolo 9-----

-----PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte. -----

-----Articolo 10-----

-----RECESSO DEL SOCIO-----

I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non può essere parziale. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa; -----

d) che non rispetti le regole del presente statuto. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 35 e seguenti. -----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ---

-----Articolo 11-----

-----ESCLUSIONE-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento; -----

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; -----

g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevoli inadempimenti; -----

h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa; -----

i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, per fallimento del socio. ---

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 34 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. -----

-----Articolo 12-----

-----DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le contro-

versie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

-----Articolo 13-----

-----LIQUIDAZIONE-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centootanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

-----Articolo 14-----

-----MORTE DEL SOCIO-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile. -----

-----Articolo 15-----

-----TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-

mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Articolo 16-----

-----ELEMENTI COSTITUTIVI-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

-----Articolo 17-----

-----VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, -- le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. -----

-----Articolo 18-----

-----BILANCIO DI ESERCIZIO-----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. ---

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-

provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

-----Articolo 19-----

-----RISTORNI-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

-----TITOLO V-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Articolo 20-----

-----ORGANI-----

Sono organi della Società: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di amministrazione; -----

c) l'Organo di controllo, se nominato. -----

-----Articolo 21-----

-----ASSEMBLEA-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo ammini-

strativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora quello della prima. -----
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

-----Articolo 22-----

-----FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea: -----
1) approva il bilancio e destina gli utili; -----
2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; -----
3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; -----
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; -----
5) approva i regolamenti interni; -----
6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. -----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. -----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. -
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

-----Articolo 23-----

-----COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

-----Articolo 24-----

-----VOTAZIONI-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

-----Articolo 25-----

-----VOTO-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa. -----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) cinque soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -

-----Articolo 26-----

-----PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

-----Articolo 27-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto costitutivo. -----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o anche dietro domanda da un amministratore o dall'Organo di controllo, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. -----

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presi-

dente. Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute dell'organo amministrativo. ----
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato riconosciuto. ---
Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio. -----

-----Articolo 28-----

-----COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertanto, fra l'altro: -----

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; -----
- redigere i bilanci di esercizio; -----
- compilare eventuali regolamenti interni; -----
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; -----
- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
- conferire procure anche ai non soci; -----
- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune; -----
- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza; -----
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; -----
- concedere, postergare o cancellare ipoteche; -----
- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali; -----
- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; -----
- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari. -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. -----

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano

informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----

-----Articolo 29-----

-----CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

-----Articolo 30-----

-----INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione. --

-----Articolo 31-----

-----COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo. -----

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

-----Articolo 32-----

-----RAPPRESENTANZA-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----Articolo 33-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, può essere monocratico, se consentito da legge, o collegiale, ed in tale ultimo caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. -----
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

L'Organo di controllo esercita anche il controllo legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

-----TITOLO VI-----

-----CONTROVERSIE-----

-----Articolo 34-----

-----CLAUSOLA ARBITRALE-----

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, come ad esempio quelle: -----

a) insorgenti tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----

c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. ----

La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura prevista dalla Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. -----

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa cognizione degli arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35. -

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

-----Articolo 35-----

-----ARBITRI E PROCEDIMENTO-----

Gli Arbitri sono in numero di: -----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----

b) tre, per le altre controversie. -----

Gli Arbitri sono scelti e nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del

D.Lgs. n. 5/2003. -----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. -----

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. -----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. (Consulenza Tecnica di Ufficio) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

-----Articolo 36-----

-----ESECUZIONE DELLA DECISIONE-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

-----TITOLO VII-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 37-----

-----SCIOGLIMENTO ANTICIPATO-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

-----Articolo 38-----

-----DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

-----TITOLO VIII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Articolo 39-----

-----REGOLAMENTI-----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23. -----

-----Articolo 40-----

PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di

devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

-----Articolo 41-----

-----RINVIO-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge n. 381/1991. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. --

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.-----

Firmato: Arsa Maria Sterpeta, Cesare Vocaturo Notaio, Sigillo.-----

Imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 3 del d.l. 1/2012.

Atto in corso di registrazione perché nei termini.

Certifico io sottoscritto Avv. Cesare VOCATURO, Notaio in Marino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia informatica composta di ventitre pagine in formato PDF/A è conforme all'originale, debitamente sottoscritto, depositato nei miei atti, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, e si rilascia per uso Registro delle Imprese.

Marino, due agosto duemiladiciotto